



Tribunale di Novara

UFFICIO DI PRESIDENZA

Novara, 10 dicembre 2020

Decreto n. 52/2020

Oggetto: linee-guida per l'ulteriore implementazione delle attività telematiche in alcuni ambiti del settore civile.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- di aver costituito, con decreto n. 46/2020, una Commissione mista di studio per il potenziamento delle soluzioni telematiche finalizzate a ridurre l'afflusso di Avvocati, Professionisti ed altri utenti presso le cancellerie;
 - che tale Commissione ha elaborato – tra l'altro – anche uno schema di criteri tecnici per l'ulteriore implementazione delle attività telematiche in alcuni specifici ambiti del settore civile;
 - che è quindi opportuno tradurre tale schema in linee-guida conformi, da comunicare a tutti gli interessati;
- per tale ragione

DISPONE

l'adozione delle **linee-guida** allegate al presente decreto.


Si comunichi il presente decreto:

ai Magistrati, togati ed onorari, alla Dirigente amministrativa e a tutto il personale delle cancellerie del Tribunale; al Dirigente e al personale UNEP in sede; al Procuratore della Repubblica di Novara f.f.; al Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Novara; al Presidente del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato; al Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili per la circoscrizione del Tribunale di Novara; nonché, per conoscenza, al Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Si pubblichi inoltre sul sito web del Tribunale e si comunichi al C.S.M. all'indirizzo: protocollo.csm@giustiziacert.it.

Il Presidente del Tribunale
dott. Filippo Lamanna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lamanna', written over the printed name of the President of the Tribunal.



TRIBUNALE DI NOVARA

LINEE GUIDA PER L'ULTERIORE IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ TELEMATICHE IN ALCUNI AMBITI DEL SETTORE CIVILE

1. Esecuzioni immobiliari

A partire dal **16 dicembre 2020**, le notifiche al Professionista delegato, a tutti i soggetti costituiti ed al debitore esecutato devono essere effettuate mediante PEC.

In particolare:

- nell'ordinanza di vendita in cui viene disposta la delega di cui all'art. 591-*bis* C.P.C. deve prevedersi l'autorizzazione del Professionista delegato ad eseguire tramite PEC tutte le comunicazioni ai soggetti costituiti e tutte le notifiche ai creditori laddove muniti di PEC;
- se il debitore esecutato non è costituito, ma ha effettuato una formale elezione di domicilio risultante dal fascicolo della procedura, la notifica verrà effettuata dall'Ufficiale giudiziario al domicilio eletto;
- se il debitore esecutato non ha eletto domicilio, la notifica dovrà essere effettuata presso la cancelleria Esecuzioni del Tribunale ex art. 489 C.P.C., all'indirizzo PEC esecuzioni.tribunale.novara@giustiziacert.it;
- la prova delle notifiche dovrà essere depositata nel fascicolo telematico, almeno 15 giorni prima della vendita nonché dell'udienza di cui all'art. 596 C.P.C..

Nel caso in cui in una procedura, alla predetta data, sia stata già conferita la delega e i Giudici dell'Esecuzione ravvisino la necessità di conferire al Professionista delegato l'autorizzazione ad effettuare le notifiche a mezzo PEC, disporranno che il delegato provveda a depositare la singola istanza di autorizzazione per ogni singola procedura.

Il Professionista delegato dovrà, inoltre, effettuare il deposito telematico tramite PCT delle bozze di Decreto di Trasferimento nonché delle richieste di prelievo e di quelle di liquidazione delle parcelle a carico sia della procedura che dell'aggiudicatario, con relativa restituzione del fondo spese eccedenti.

2. Giuramento dei Professionisti.

Qualora sia necessario che il professionista/ausiliario nominato (CTU, periti, avvocati nominati come amministratori di sostegno o tutori e curatori dell'eredità giacente) renda giuramento, dovrà provvedere a depositare nel PCT una dichiarazione unilaterale sottoscritta con firma digitale.

Il provvedimento di nomina deve prevedere – tra l'altro - questa formula (unitamente all'indicazione dei termini di deposito dell'elaborato finale nonché di trasmissione della bozza di relazione peritale ai CTP, se nominati, o alle parti, ed i termini a loro concessi per formulare osservazioni):

- per i CTU (anche per la sezione fallimentare):

*“(..)
assegna al CTU _____ termine fino al _____ per la trasmissione del giuramento di rito in via telematica, in cui avrà cura di indicare anche la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali (...);”*

- per i periti, avvocati nominati come amministratori di sostegno o tutori e curatori dell'eredità giacente:

*“(..)
il professionista nominato, prima di iniziare l'esercizio delle sue funzioni ed in ogni caso entro cinque giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuto a trasmettere in via telematica il giuramento di rito (...).”*

3. Procedure concorsuali e Procedure di sovraindebitamento.

Nell'ambito delle procedure concorsuali e delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sarà possibile lo svolgimento di alcune udienze mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte e mediante collegamenti da remoto nei limiti e nei casi sotto indicati.



3.1. Svolgimento delle udienze mediante scambio di note scritte

Lo svolgimento “figurativo” dell’udienza mediante scambio di note scritte, secondo i termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, potrà essere discrezionalmente disposto dai Giudici delegati, quando ne ravvisino l’opportunità, nei seguenti casi:

- A) procedimento di concordato preventivo, qualora si renda necessaria l’adozione di provvedimenti ex artt. 162, 173, 179 e 180 L.F.;
- b) procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l’esigenza di avviare il contraddittorio con l’imprenditore;
- C) opposizioni di cui agli artt. 182-*bis*, 182-*quinques*, 182-*septies* e 185 L.F.;
- d) concordato fallimentare;
- e) procedimenti di opposizione allo stato passivo, salvi i casi di istruttoria orale;
- f) procedimento di cui all’art. 37 L.F. (revoca del Curatore);
- g) procedimenti di cui all’art. 26, co. 1 e co. 2, L.F. (reclami contro gli atti del G.D.) e di cui all’art. 36 L.F. (reclami contro gli atti del Curatore);
- h) reclami ex art. 116, comma 4, L.F.;
- i) procedimenti ex art. 143 L.F. (esdebitazione);
- j) udienze ex art. 10 e 12-*bis* L. n. 3/2012 (procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento);
- k) reclami contro ordinanze rese nei procedimenti di cui alla L. n. 3/2012.

Il contraddittorio con l’ufficio del PM verrà garantito in tali casi con l’invio degli atti tramite PCT o PEC o *e-mail* da parte della cancelleria alla segreteria del PM titolare del fascicolo.

3. 2. Svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto

Nei seguenti casi i Giudici delegati potranno anche discrezionalmente disporre, quando ne ravvisino l’opportunità, lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto:

- a) udienze di verifica di crediti, tempestive o tardive;
- b) adunanza dei creditori nei concordati preventivi ex art. 175 L.F.;
- c) udienza ex art. 163-*bis* L.F. nelle procedure di concordato preventivo.

Qualora le parti intendano partecipare alle udienze da remoto, dovranno procedere ad una “prenotazione” presso il Curatore o Commissario comunicando **entro 7 giorni prima** dell’udienza la volontà di parteciparvi e trasmettendo la documentazione necessaria all’identificazione personale, nonché l’eventuale delega o mandato speciale.



Previa comunicazione di tali nominativi al G.D. da parte del Curatore o Commissario, il Giudice invierà in tali casi il link per la partecipazione all'udienza a coloro che ne hanno fatto richiesta.

4. Colloqui con i Giudici

In alternativa e/o nelle more della creazione di una bacheca virtuale per la prenotazione degli appuntamenti (la cui predisposizione dipende essenzialmente dai tecnici che si occupano del software attualmente in uso), i Giudici delegati potranno discrezionalmente consentire la prenotazione di appuntamenti da parte dei Curatori e Commissari giudiziali anche mediante la piattaforma *Microsoft Teams*.

In tal caso, e a questo fine, il professionista potrà depositare apposita istanza via PCT, indicando brevemente le ragioni del colloquio.

Il Giudice, ove accolga l'istanza, fornirà il link per l'accesso alla propria stanza virtuale nel giorno e all'ora indicata.